



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N 1118.

DEL 27 novembre 2019

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Eco Sprint Srl e dal Comune di Cava de' Tirreni – Appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali del Comune di Cava de' Tirreni (SA) – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 918.366,39 – S.A.: Comune di Cava de' Tirreni.

PREC 191/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola presentata dalla società Eco Sprint Srl, acquisita al prot. ANAC n. 0084106 del 23.10.2019, e la successiva nota, acquisita al prot. ANAC n. 0087057 del 31.10.2019, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha comunicato l'adesione all'istanza di precontenzioso in oggetto;

CONSIDERATO che l'istante ritiene illegittima la previsione di cui al punto 7.1.a del Disciplinare di gara ("Requisiti di idoneità"), in cui ai fini della partecipazione viene richiesta l'«iscrizione al registro delle imprese per le attività di pulizia, disinfezione, sanificazione o all'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "F" di cui all'art. 3 del citato decreto», atteso che «la richiesta della fascia di classificazione "F" (che riguarda servizi fino a euro 2.065.828,00, mentre il servizio oggetto di appalto non supera 1 milione di euro e quindi rientrerebbe nella fascia di classificazione "E" ossia fino a euro 1.032.914,00 – n.d.r.), rappresenta una limitazione alla partecipazione delle imprese, anche nel caso in cui fossero in possesso dei restanti requisiti richiesti, proporzionati al valore dell'appalto»;

CONSIDERATO che secondo la Stazione appaltante le doglianze dell'istante sono infondate poiché la fascia di classificazione "F" è stata scelta in ragione del valore stimato dell'appalto, che è pari a euro 1.545.610,65, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di IVA;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 8.11.2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

CONSIDERATO che l'art. 35, comma 4 del Codice prevede che «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara»;

CONSIDERATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui rientra nella discrezionalità tecnica della Stazione appaltante l'indicazione dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara e che la prima, immediata conseguenza di tale principio è che l'Amministrazione procedente è legittimata ad introdurre, nella *lex specialis*, requisiti di partecipazione anche più stringenti e onerosi rispetto a quelli minimi previsti per legge, sostanzialmente volti proprio a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica, tutte le volte in cui tale scelta sia preordinata ad assicurare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento del peculiare servizio oggetto di gara e non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza;

RILEVATO che, come già più volte affermato dall'Autorità (v., ad esempio, Delibera n. 830 del 27 luglio 2017), sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e che, quindi, tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).

RITENUTO, pertanto, che la richiesta della fascia di classificazione "F" (di volume di affari al netto dell'IVA), di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 (recante "*Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*") ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia in esame appare, sulla base dei consolidati orientamenti interpretativi sopra evidenziati, congrua e ragionevole e, dunque, non immotivatamente limitativa della concorrenza, in considerazione del valore complessivo stimato dell'appalto (cfr., sulla questione, il Parere n. 43 del 16.9.2014);

RITENUTO di precisare, altresì, che il rilievo – prospettato dall'istante – secondo cui tutti i restanti requisiti economico-finanziari richiesti sono commisurati al valore dell'appalto (ovvero a euro 927.366,39 e non a euro 1.545.610,65, comprendente il costo dell'eventuale opzione di rinnovo biennale) appare inconferente, sia perché così facendo si opera una illegittima commistione tra requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane e requisiti per la partecipazione alla specifica gara; sia perché, considerate le disposizioni che disciplinano le modalità di iscrizione degli operatori economici nelle fasce di classificazione di cui



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

all'art. 3 del citato d.m. n. 274/97 (calcolo del volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni, con attribuzione della classe immediatamente superiore al predetto importo medio), il rapporto tra la fascia di classificazione richiesta nel caso di specie e l'ulteriore requisito economico-finanziario, di cui al punto 7.2.b del Disciplinare di gara (ovvero un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari non inferiore alla base d'asta), che non risulta essere oggetto di contestazione da parte dell'istante, appare in ogni caso congruo e proporzionato,

Il Consiglio,

per le motivazioni che precedono, ritiene che il requisito dell'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane nella fascia di classificazione "F" di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 appare coerente e congruo rispetto al valore complessivo dell'appalto dichiarato dalla Stazione appaltante.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019

Il Segretario Rosetta Greco